

**NOTE IN TEMA DI PUBBLICITÀ PERSONALE:  
LA REGISTRAZIONE DEI DECESSI A ROMA\***

**SOMMARIO:** 1. Elementi di pubblicità personale nell'ordinamento giuridico romano antico - 2. Cenni sulle registrazioni concernenti le persone - 3. I registri dei decessi - 4. Alcune considerazioni.

1. *Elementi di pubblicità personale nell'ordinamento giuridico romano antico*

L'esigenza della pubblicità sussiste, come è noto, non soltanto in ordine ai rapporti patrimoniali ma anche con riferimento alle vicende che condizionano significativamente l'esistenza di una persona ovvero ne influenzano il modo di essere e di esplicarsi: è opportuno, infatti, che eventi quali nascita, morte, matrimonio e gli altri fatti costitutivi di rapporti personali socialmente rilevanti siano resi conoscibili ai consociati in quanto ne conseguono, in via diretta o indiret-

---

\* È il testo, significativamente ampliato e rivisto, oltre che arricchito delle note, dell'intervento tenuto al XVII Convegno Internazionale dell'Accademia Romanistica Costantiniana su *'La persona, il suo diritto, la sua continuità nella esperienza tardoantica'* (Perugia-Spello, 16-18 giugno 2005), in corso di pubblicazione anche nei relativi *Atti*.

ta, effetti anche in relazione alle situazioni e vicende giuridiche di costoro<sup>1</sup>.

Peraltro, insieme all'esigenza di garantire un'adeguata notorietà della posizione che una persona assume nell'ambito della comunità statale e del nucleo familiare di appartenenza, e spesso confusa con essa, vi è anche quella, più specifica, di predisporre strumenti idonei a fornire, in caso di necessità, la possibilità di provare determinati fatti o condizioni: il soddisfacimento di quest'ultima finalità, tuttavia, si ha, storicamente, in una fase sicuramente più progredita rispetto a quella in cui si profila una generica esigenza di pubblicità.

Per lungo tempo prerogativa della Chiesa, la tenuta dei registri delle nascite, dei matrimoni, dei decessi, soltanto in età moderna è divenuto un servizio svolto dall'autorità statale, attraverso un sistema perfezionato di tenuta degli atti dello stato civile: tutti gli avvenimenti – fatti o atti di volontà – che riguardano lo stato delle persone formano, invero, oggetto di un processo verbale di constatazione, redatto

---

<sup>1</sup> L'enorme importanza, dal punto di vista sociale prima ancora che giuridico, della pubblicità concernente le persone era sottolineata già nella Relazione Pisanelli al Tit. XII del Lib. I del Codice Civile del 1865: «*I diritti che possono appartenere a una persona e la capacità della medesima variano secondo la diversa condizione e il diverso posto ch'ella occupa nella società. Importa quindi di conoscere se un individuo sia maggiore o minore; s'egli appartiene a una famiglia o ad un'altra, e se vi è unito con vincolo civile, o soltanto naturale; s'egli ha ancora il padre, la madre e gli altri ascendenti; se ha contratto matrimonio o no; ed è appunto per constatare siffatte circostanze che le diverse legislazioni hanno ordinato la formazione degli atti diretti a provare la nascita e la figliazione, il matrimonio e la morte di ciascun individuo*».

da un pubblico ufficiale; tali documenti vengono, poi, conservati in appositi registri gestiti da strutture pubbliche<sup>2</sup>.

Con specifico riferimento all'ordinamento giuridico romano, fino a tutto il principato di Augusto, non si può certo parlare di un'organizzazione tecnico-sistematica né di una specifica ed articolata disciplina giuridica dello «stato civile»; tuttavia sarebbe, a mio avviso, erroneo non tenere conto di una serie di elementi che, nel loro insieme, appaiono consentire di poter identificare quantomeno degli spunti di pubblicità personale anche per i secoli precedenti della storia di Roma.

Va preliminarmente chiarito, tuttavia, che l'indagine su tale tema può essere, a mio avviso, condotta proficuamente a condizione di non applicare schemi aprioristici, e sostanzialmente antistorici, che, inevitabilmente, inficiano, quando addirittura non eliminano, la possibilità di comprendere sino in fondo e totalmente l'esperienza degli ordinamenti antichi nella sua variegata articolazione, in rapporto alle varie strutture socio-politiche ed al grado e tipo di organizzazione amministrativa storicamente sperimentata nelle diverse epoche. Ed invero, come per le vicende relative agli immobili, anche per quelle concernenti le persone si può osservare, per le epoche più risalenti dell'ordinamento giu-

---

<sup>2</sup> Per un'ampia e documentata trattazione sulle finalità, l'organizzazione e la disciplina dello stato civile si rinvia, per tutti, a G. FERRI, *Degli atti dello stato civile*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, sub artt. 449-455, Bologna-Roma 1973; si veda, altresì, M. ANDRINI, *Gli atti dello stato civile*, in *Tratt. Rescigno*, 4, III, Torino 1982, 887 ss. Sulla recente riforma dello stato civile, si rinvia a P. STANZIONE (a cura di), *Il nuovo ordinamento dello stato civile*, Milano 2001, *passim*.

ridico romano, una sorta di pubblicità *lato sensu*, attuata attraverso l'adozione di forme solenni degli atti; solo successivamente, una volta cadute queste ultime in desuetudine, ci si trova di fronte a meccanismi di pubblicità in senso più stretto, precipuamente e specificamente destinati a soddisfare finalità di conoscibilità delle situazioni giuridiche personali e delle relative variazioni.<sup>3</sup>

L'esigenza di rendere partecipe la collettività di alcuni eventi significativi dell'esistenza della persona, viene assicurata, dunque, in una prima fase, attraverso il formalismo tipicamente proprio di quelle cerimonie che si svolgevano, in pubblico o in privato, alla presenza dei parenti o degli appartenenti al medesimo gruppo sociale (tribù, clan, *gens*, vicini<sup>4</sup> etc.), in occasione della nascita, dell'imposizione del nome, del raggiungimento della pubertà, delle nozze, della morte, con una varietà di riti, aventi carattere per lo più religioso, svolti nel pieno ossequio della tradizione<sup>5</sup>. Ove si condivide, infatti, l'assunto per il quale nella *mancipatio* e nella *in iure cessio*, specie per la presenza dei *testes*, possono rin-

---

<sup>3</sup> Per l'opportunità di una ricognizione senza restrizioni, cfr. S. PUGLIATTI, *La trascrizione. La pubblicità in generale*, in *Trattato di dir. civ. e comm.*, diretto da A. Cicu e F. Messineo, XIV, t. 1., Milano 1957, 34 ss., in part. 99 ss.

<sup>4</sup> Particolare attenzione al ruolo dei *vicini* nell'ambito della pubblicità, sia patrimoniale che personale, è dedicata da A. PALMA, *Osservazioni in tema di pubblicità, vicinitas e comunità*, in corso di pubblicazione negli *Scritti per Remo Martini*. Con specifico riferimento alla pubblicità degli atti di trasferimento di immobili si veda altresì ID., *Donazione e vendita advocata vicinitate*, in *Index* 20 (1992), 477 ss.

<sup>5</sup> Ampi ragguagli circa le forme di pubblicità osservate presso le civiltà antiche in PUGLIATTI, *La trascrizione*, cit., 37 ss.

venirsi significativi elementi, se non addirittura il nucleo essenziale della pubblicità<sup>6</sup>, appare possibile e coerente, con riferimento allo stato e alle vicende delle persone, riscontrare tale nucleo anche in tutte quelle ipotesi in cui si ricorreva ai medesimi strumenti negoziali, a cominciare dalla *emancipatio*, destinata a produrre un duplice ordine di effetti particolarmente rilevanti: lo scioglimento del *vinculum iuris* rispetto al *paterfamilias* e alla famiglia originaria e l'acquisto della qualità di *manumissus*.

Allo stesso modo, pure nelle formalità necessarie per l'*adoptio* possono ravvisarsi aspetti diretti ad assicurare la notorietà dell'atto, considerato che, tramite essa si attuava il passaggio di un *filiusfamilias* da una famiglia all'altra, e cioè (almeno in origine) lo scioglimento del *vinculum iuris* non solo rispetto alla *patria potestas* del precedente *paterfamilias*, bensì anche rispetto al gruppo familiare originario e, al contempo, si creava *ex novo* un vincolo rispetto al nuovo *paterfamilias* e al nuovo gruppo familiare. Anzi, nell'*adoptio* si aveva una pubblicità in un certo qual senso rafforzata, data la combinazione delle forme solenni tipiche della *mancipatio* (assistenza dei testimoni) e della *in iure cessio* (presenza del magistrato).

---

<sup>6</sup> Cfr., in tal senso, in particolare, V. COLORNI, *Per la storia della pubblicità immobiliare e mobiliare, Parte I (Epoca romana)*, Milano 1954, 18 e PUGLIATTI, *La trascrizione.*, 34 ss., in part. 99 ss. *Contra*, tuttavia, F. GALLO, *Un capitolo di storia della pubblicità* (Rc. di COLORNI, *Per la storia della pubblicità immobiliare e mobiliare*), in *Labeo* 3 (1957) 105 ss. La dottrina è, comunque, al riguardo divisa: per l'opinione positiva cfr., per tutti, M. KASER, *Das römische Privatrecht I*, München 1955, 37 s. e 43; per quella negativa, per tutti, V. SCIALOJA, *Teoria della proprietà nel diritto romano 2*, Roma 1931, 140.

Forme solenni che possono considerarsi al contempo elementi di pubblicità erano previste ed utilizzate altresì per l'*adrogatio*, cioè l'*adoptio* del *paterfamilias* con i suoi *filifamilias*: in origine, essa aveva luogo, secondo quanto ci riferisce Gaio, davanti al comizio curiato, cioè all'assemblea più antica del popolo romano: il pontefice massimo, che presiedeva l'assemblea, dopo aver interrogato le parti interessate circa le loro intenzioni, chiedeva al popolo (*rogatio*) se approvasse la sottoposizione di un *paterfamilias* alla potestà di un altro<sup>7</sup>.

In quest'ordine di idee, anche nella *manumissio*, atto mediante il quale si acquistava lo *status libertatis*, sono rinvenibili elementi per i quali si può parlare, nel medesimo senso, di requisiti formali aventi al contempo anche caratteristiche e finalità pubblicitarie. La *manumissio testamento* si realizza, per l'appunto, attraverso il negozio testamentario, sicuramente tra i più solenni: se in origine il *testamentum calatis comitiis* si compiva davanti al comizio curiato, anche il *testamentum per aes et libram*, che rappresenterà successivamente l'ordinaria forma testamentaria, modellata come era sullo schema della *mancipatio*, con la presenza dei *quinque testes* e del *libripens*, conteneva in sé ampi caratteri di pubblicità. Analogamente può dirsi per la *manumissio vindicta* che, a sua volta, fa ricorso allo schema formale dell'*in iure cessio*: un *adsertor in libertatem* proponeva una rivendica davanti al magi-

---

<sup>7</sup> Cfr. Gai I, 99. Sul finire della repubblica, ai comizi curiati si erano sostituiti i trenta littori ma, dal punto di vista formale nulla era mutato, in quanto essi rappresentavano le trenta curie originarie, e quindi pur sempre il popolo nel suo complesso.

strato; il *dominus* non contestava la domanda, e il *servus* acquistava la libertà, alla presenza dell'autorità<sup>8</sup>.

Un discorso diverso può essere fatto, invece, con riferimento alla *manumissio censu*, che lascia intravedere un sistema di pubblicità maggiormente assimilabile a quello cui noi oggi siamo abituati: con essa, l'affrancamento dello schiavo avveniva, infatti, mediante la sua iscrizione, ad opera del *dominus*, nelle liste censuarie nel novero degli uomini liberi<sup>9</sup>. Tali liste, sebbene prioritariamente dirette ad assolvere finalità fiscali, tuttavia esplicavano una funzione pubblicitaria non soltanto molto più efficace, nella pratica, di quella affidata alla sola presenza di testi, ma addirittura, diremmo oggi, a carattere costitutivo: con la *manumissio censu*, infatti, come è stato rilevato<sup>10</sup>, «l'effetto, consistente nell'acquisto della libertà, si consegue non appena si attua la

---

<sup>8</sup> Analoghi caratteri di pubblicità in senso lato possono rinvenirsi anche per le cd. *manumissiones* pretorie (*inter amicos, per epistulam, per mensam*) che, sebbene del tutto sprovviste di solennità, avvenivano dinanzi ad un gruppo di persone idonee a testimoniare quanto accaduto alla loro presenza. Sulla stessa scia, benché con caratteristiche pubblicitarie maggiormente marcate, si pone, in età postclassica, la *manumissio in sacrosantis ecclesiis*: ai semplici *testes* o *amici*, infatti, si sostituiscono il vescovo e l'assemblea dei fedeli.

<sup>9</sup> Dionigi di Alicarnasso, *Antiquitatum sive originum Romanarum libri* X, IV, 15, 6; Cicerone, *De Legibus* 3; D. 50.15.3pr. Sul procedimento di affrancamento mediante iscrizione nelle liste censuali, si rinvia a C. COSENTINI, *Studi sui liberti* 1, Milano 1948; H. LEMOSSE, *L'affranchisement per le cens*, in *RHD*, 1949, 161 ss; DANIELI, *In margine ad un recente studio sulla «manumissio censu»*, in *SDHI* 15 (1949) 198 ss.; FREZZA, *Note esegetiche di diritto pubblico romano*, in *Studi in onore di P. De Francisci* 1, Roma 1956, 199 ss.

<sup>10</sup> PUGLIATTI, *La trascrizione*, cit., 170.

pubblicità, e il solo antecedente di esso è proprio costituito dall'attuazione della pubblicità».

## 2. *Cenni sulle registrazioni concernenti le persone*

Volendo passare da una nozione assai ampia di pubblicità, come quella appena presa in considerazione, ad una più rigorosa e tecnica, qual è quella che presuppone l'esistenza di meccanismi pubblici di registrazione delle vicende personali, per quanto concerne l'antico diritto romano ci troviamo di fronte a testimonianze scarse e di non univoca portata.

Se, invero, per l'età arcaica non esiste alcuna traccia di registri dello stato civile in senso propriamente detto<sup>11</sup>, si possono, tuttavia, segnalare almeno due elementi che parrebbero deporre per l'esistenza, già in quell'epoca assai risalente, di un abbozzo di sistema di pubblicità inerente le persone, posto in essere al fine di soddisfare esigenze di conoscibilità ma anche, e forse soprattutto, ulteriori finalità di interesse collettivo, in primo luogo quelle connesse all'esazione dei tributi.

---

<sup>11</sup> Cfr., in tal senso, per tutti, J. P. LÉVY, *Les actes d'état civil romains*, in *RHD*, 1952, 449 ss. ora in *Autour de la preuve dans les droits de l'antiquité*, in *Antiqua* 63, Napoli, 1992, 175 ss.; da ultima, anche S. TAROZZI, *Ricerche in tema di registrazione e certificazione del documento nel periodo postclassico*, Bologna 2006, 15. Del resto, l'opinione sin qui dominante ritiene che bisogna attendere l'avvento del Principato per poter parlare di un sistema di registrazione regolarmente tenuto con riguardo agli stati personali: v., più in dettaglio, nt. 18.

A tal ultimo genere di esigenze sembrano, infatti, precipuamente destinate le dichiarazioni che, ogni cinque anni, il *pater* rendeva al *census*, la cui istituzione concordano nell'attribuire al re Servio Tullio sia Tito Livio che Dionigi di Alicarnasso<sup>12</sup>: al censo, infatti, oltre la composizione del patrimonio familiare, veniva denunciata la situazione personale del dichiarante (nome dei genitori, età, domicilio) e dei componenti della propria famiglia (moglie e numero di figli)<sup>13</sup>. Tali dichiarazioni erano riportate su delle *tabulae census* alle cui risultanze, grazie ad un intervento del senato si giunse, successivamente, ad attribuire una funzione di fonti e strumenti di prova in un certo qual senso privilegiata, come ci è attestato da Marcello (Dig. 23,3,10): '*Census et monumenta publica potiora testibus esse senatus censuit*'.

Dal racconto di Dionigi di Alicarnasso<sup>14</sup>, il quale a sua volta fa riferimento a quanto attestato da L. Calpurnio Pisone nei suoi *Annales*, apprendiamo altresì che il medesimo Servio Tullio avrebbe inoltre imposto l'obbligo<sup>15</sup>, a fini di censimento della popolazione, di versare una determinata moneta in occasione di ciascuna nascita al tempio di Giunone Lucina, di ciascun decesso a quello di Venere Libitina, e di ciascuna vestizione di toga virile (atto che simboli-

---

<sup>12</sup> T. Livio, *Ab urbe condita*, I, 42,5; Dion. Hal., *Ant. Rom.*, IV,15,6.

<sup>13</sup> Cic., *De Legibus* 3; D. 50.15.3pr.; Gellio, *Noctes Atticae*. IV,3,2 e XVII,21,44.

<sup>14</sup> Dion. Hal., *Ant. Rom.*, IV, 15, 3-5.

<sup>15</sup> Appare senza dubbio questa, infatti, la lettura corretta del brano di Dionigi. Diversamente, tuttavia, TAROZZI, *Ricerche in tema di registrazione*, cit., 15 nt. 29, asserisce che il re stesso avrebbe provveduto al versamento della somma prevista.

camente segnava l'ingresso nella vita adulta) a quello di *Juventus*: in tal modo, attraverso il computo delle monete, si era in grado di conoscere, anno per anno, quanta fosse in totale la popolazione e quanti fossero i maschi idonei alle armi.

Proprio il riferimento esplicito e puntuale alla tradizione annalistica induce a ritenere attendibile la testimonianza di Dionigi, anche se non può di certo escludersi né una (involontaria) retrodatazione dei provvedimenti ricordati né, tanto meno, un possibile travisamento della loro effettiva portata.<sup>16</sup> Del resto, il convincimento circa la sostanziale correttezza della narrazione di Dionigi è rafforzato dalla lettura di un passo dell'Epitome di Floro (I, 6,3) dove, sempre con riferimento alle riforme di Servio Tullio, si asserisce: '*summaque regis sollertia ita est ordinata res publica, ut ominia patrimonii, dignitatis, aetatis, artium officiorumque discrimina in tabulas referruntur....*'. Peraltro, in mancanza di altri elementi che depongano univocamente in senso contrario, dalle fonti a nostra disposizione non appare possibile escludere che i predetti versamenti di monete si accompagnassero ad una

---

<sup>16</sup> Al riguardo cfr. C. VIRLOUVET, *Existait-il des registres de décès à Rome au I siècle ap. J.C.?*, in *La Rome impériale, démographie et logistique, Actes de la table ronde* (Rome, 25 mars 1994), Rome 1997, 82. Sull'attendibilità, in generale, del racconto di Dionigi, cfr., tra gli altri, E. GABBA, *Studi su Dionigi di Alicarnasso. II. Il regno di Servio Tullio*, in *Athenaeum* 39 (1961) 103 ss.; ID., *Dionigi e la storia di Roma arcaica*, Bari 1996, 159 nt. 47; S. MAZZARINO, *Il pensiero storico classico*, II, 1, Roma-Bari 1966, 106 ss.; E. RAWSON, *The first Latin Annalists*, in *Latomus* 35 (1976) 702 ss.; C. E. SCHULTZE, *Dionysius of Halicarnassus as an Historian: an investigation of his aims and methods in the Antiquitates Romanae*, Oxford 1980, 140 e 399 nt. 54-56.

dichiarazione e, soprattutto, che di essa se ne conservasse traccia in dei registri, come sembrerebbe doversi dedurre sulla scorta dell'espressione '*in tabulas referruntur*'<sup>17</sup>; certamente, però, si può ritenere che in un tale sistema fosse del tutto assente una funzione di certificazione nel senso di attestazione di corrispondenza a verità, peraltro sconosciuta sin a tutta l'età classica.

In definitiva, se certamente non è ravvisabile per l'epoca arcaica, nemmeno *in nuce*, quella articolazione e, tanto meno, quella finalità probatoria che caratterizza il moderno sistema dei registri dello stato civile, non può, tuttavia, disconoscersi l'importanza delle descritte modalità di rilevazione delle nascite e dei decessi, di portata sicuramente assai circoscritta, ma non per questo meno efficaci in relazione alle specifiche e concrete esigenze d'interesse pubblico in quel tempo storico perseguite.

Per trovarsi di fronte ad un vero e proprio sistema organizzato, quanto meno in via embrionale, di registrazione, tuttavia, occorre attendere, con ogni probabilità, la legi-

---

<sup>17</sup> Escludono, invece, sia che ai versamenti si accompagnassero delle dichiarazioni, sia la relativa registrazione, G. GERACI, *Le dichiarazioni di nascita e di morte a Roma e nelle province*, in *Mélanges de l'École française de Rome*, 113 (2001) 676 s., riprendendo un'opinione già di F. LANFRANCHI, *Ricerche sul valore giuridico delle dichiarazioni di nascita in diritto romano*, Bologna 1951, 13 ss., poi sostenuta a anche da LÉVY, *Les actes d'état civil*, cit., 449 ss.; T.G. PARKIN, *Demography and Roman society*, Baltimore-Londra, 1992, 38. Anche la VIRLOUVET, *Existait-il des registres de décès*, cit., 82, ritiene preferibile parlare di una mera contabilità annuale di determinati eventi piuttosto che di una registrazione in senso propriamente detto.

slazione augustea<sup>18</sup>, e precisamente le leggi *Aelia Sentia* e *Papia Poppea*, rispettivamente del 4 e del 9 d.C. La prima legge, come è noto, consentiva di affrancare schiavi soltanto a coloro che avessero compiuto almeno venti anni; la seconda,

---

<sup>18</sup> In tal senso è la *communis opinio*, per la quale, in età repubblicana, a Roma non sarebbe esistito un sistema di registrazione regolare degli atti di nascita: cfr. F. SCHULZ, *Roman registers of births and birth certificates*, in *JRS* 32 (1942) 78 ss e 33 (1942) 55 ss. = *BIDR.*, 55-56 n.s. 14-15 (1951) 170 ss; F. LANFRANCHI, *Ricerche*, cit., 13 ss.; LÉVY, *Les actes d'état civil*, cit., 449 ss.; A.N. SHERWIN-WHITE, *The Roman citizenship*, Oxford 1973<sup>2</sup>, 314 ss.; C. NICOLET, *Le métier de citoyen dans la Rome républicaine*, Paris 1979<sup>2</sup>, 92 s.; ID., *Centralisation d'état et problème du recensement dans le monde gréco-romain*, in *Culture et idéologie dans la genèse de l'État moderne*, Roma 1985, 9 ss.; ID., *Il modello dell'impero*, in *Storia di Roma*, IV, *Caratteri e morfologie*, Torino 1989, 473 s. nt. 65; ID., *L'inventario del mondo. Geografia e politica alle origini dell'impero romano*, trad. it., Roma-Bari 1989, 134 s.; J. F. GARDNER, *Proofs of status in the Roman world*, in *BICS* 33 (1986) 1 ss.; B. RAWSON, *Adult-child relationships in Roman society*, in *Marriage, divorce and children in ancient Rome*, Oxford 1991, 14 s.; S. DIXON, *The Roman family*, Baltimora-Londra 1992, 81, 125, 225 nt. 134; R. HAENSCH, *Das Statthalterarchiv*, in *ZSS* 109 (1992) 209 ss., in part. 284 ss.; GERACI, *Le dichiarazioni di nascita*, cit., 677 ss. Altri autori, invece, sia pur talvolta dubitativamente, ritengono che si possa far retroagire già all'età repubblicana l'origine del sistema di registrazione delle dichiarazioni di nascita: E. CUQ, *Les lois d'Auguste sur les déclarations de naissance*, in *Mélanges P. Fournier*, Paris 1929, 119 ss., in part. 123; E. WEISS, *Zur Rechtsstellung der unehelichen Kinder in der Kaiserzeit*, in *ZSS* 49 (1929) 260 ss., in part. 270 ss.; O. GUERAUD, *À propos des certificats de naissance du Musée du Caire*, in *Ét. Pap.*, IV (1938) 14 ss., in part. 27 s.; H.A. SANDERS, *Latin papyri in the University of Michigan collection*, Michigan 1947, 36 ss.; O. MONTEVECCHI, *Ricerche di sociologia nei documenti dell'Egitto greco-romano. VII. Certificati di nascita di cittadini romani*, in *Aegyptus* 28 (1948) 129 ss., in part. 154; L. HOMO, *Rome impériale et l'urbanisme dans l'antiquité*, Paris 1971<sup>2</sup>, 254 s.

invece, conferiva, in ragione dell'età e del numero di figli, dei vantaggi di ordine successorio oppure l'esenzione dalla tutela: per la concreta applicazione di tali disposizioni normative fu, dunque, necessario porre in essere un sistema di registrazione delle nascite, basato sulla ricezione delle dichiarazioni rese dalle parti interessate dinanzi all'autorità, la quale si limitava, tuttavia, ad una mera annotazione delle denunce effettuate<sup>19</sup>.

L'obbligo di dichiarare le nascite avrebbe riguardato, però, secondo l'opinione a lungo dominante, esclusivamente i figli legittimi, la cui nascita veniva denunziata tramite una formale dichiarazione, detta *professio*, successivamente pubblicata nell'*Album*.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Fino ai primi due decenni del secolo scorso, le fonti a disposizione erano pochissime: si parla di una *professio* in D. 22,3,13; D. 29,1; C. 2,42(43),1; C. 4,19,14; C. 4,21,6; C. 6,23,5; C. 7,16,15; si parla, invece, di *instrumenta, tabulae* o *scriptura*: D. 1,5,8; D. 4,2,8,1; D.27,1,2,1; C. 2,42(43),3,3; C. 2,44 (45),2pr.; C. 5,4,9; FV. 168. Poche altre informazioni provenivano da opere letterarie quali la *Vita Marci* e l'*Apologia* di Apuleio; ma è con il ritrovamento dei papiri egiziani che si sono avute notevoli informazioni, con riferimento sia alle *professiones* sia alle *testationes*: cfr. CUQ, *Les lois d'Auguste*, cit., 119 ss.; H. J. SCHELTEMA, *Professio liberorum natorum*, in T. 14 (1936) 86 ss.; E. WEISS, *Professio und Testatio nach der Lex Aelia Sentia und der Lex Papia Poppaea*, in BIDR 51-52 (1948); SCHULZ, *Roman Registers of Births*, cit., 78 ss., e 55 ss.; F. LANFRANCHI, *Ricerche*, cit. 25 ss.; MONTEVECCHI, *Certificati di nascita di cittadini romani*, cit., 129 ss.

<sup>20</sup> La *professio* era compiuta dal padre o, in mancanza, dalla madre o dal nonno (D. 22,3,16), a Roma presso il tempio di Saturno, cioè a dire al deposito del Tesoro pubblico e degli archivi; nelle province, essa era fatta dinanzi al *praeses*; in Egitto, formalmente, al Prefetto di Alessandria, ma di fatto era compiuta al *tabularium* dove era ricevuta in

Nella dichiarazione venivano indicati i nomi dei genitori del bambino, il loro domicilio e il patrimonio del padre registrato presso il censo: quest'ultima annotazione, nei papiri ritrovati, risulta, tuttavia, sempre scritta da un'altra mano che, molto probabilmente, è quella del funzionario preposto a ricevere la dichiarazione di nascita. Inoltre, erano indicati il nome del figlio, il sesso, la data e talvolta anche il luogo di nascita, spesso la qualità di figlio legittimo e di cittadino romano<sup>21</sup>. Le dichiarazioni, redatte in duplice esemplare (di cui uno era restituito al *pater* dall'autorità ricevente che vi apponeva un visto, mentre quello rimasto all'ufficio veniva conservato insieme agli altri formando una sorta di tomo di fogli separati) erano acquisite dal funzionario senza un preventivo esame e senza procedere ad alcuna verifica o constatazione: *accepta citra causarum cognitionem* si legge, infatti,

---

nome dell'alto magistrato da un archivista, *tabularius publicus*. Essa andava resa entro trenta giorni decorrenti non da quello della nascita ma dal *dies nominum*, cioè dal giorno in cui l'infante riceveva il nome, il che avveniva nell'ottavo giorno per le femmine e nel nono giorno dalla nascita per i maschi: per approfondimenti si rinvia a O. MONTEVECCHI, *Ricerche di sociologia nei documenti dell'Egitto greco-romano VI. Denunce di nascita di greco-egizi*, in *Aegyptus* 27, 1947, 3 ss. Sui precedenti nel diritto greco cfr. WEISS, *Zur Rechtsstellung*, cit., 271 ss.

<sup>21</sup> Non è chiaro se la dichiarazione fosse scritta o orale. Alcuni documenti, almeno a partire dalla fine del II secolo d.C., fanno pensare che la dichiarazione si faceva, o almeno poteva essere fatta, anche per iscritto. Qualche autore, tuttavia, ritiene che si trattasse sempre di una dichiarazione orale riportata poi in un verbale: così MONTEVECCHI, *Certificati di nascita di cittadini romani*, cit., 158, la quale fonda la propria tesi sulla considerazione che il verbo *profiteri* esprimerebbe il concetto di una dichiarazione propriamente orale. In senso dubitativo, LÉVY, *Les actes d'état civil*, cit., 185, nota 4.

nei documenti ritrovati<sup>22</sup>. Le *professiones* venivano conservate nei pubblici archivi mediante la loro riproduzione su un registro, il *Kalendarium*<sup>23</sup>, nel quale il funzionario annotava giorno per giorno le dichiarazioni di nascita che riceveva; un estratto dell'annotazione contenuta nel *Kalendarium* era poi pubblicata, per estratto, su una *Tabula professionum* (o *Tabula albi professionum*) esposta al pubblico per un certo periodo limitato di tempo.

In ogni caso, i certificati relativi alla nascita non erano rilasciati dal *tabularius*: essi erano, infatti, delle copie puramente private, redatte nella forma abituale della *testatio*, in doppio originale, la cui concordanza con l'iscrizione riportata nei registri era garantita da testimoni, di norma sette, e con la menzione *descriptum et recognitum ex tabula albi professionum*, con il riferimento preciso all'*Album*, indicando la pagina e la colonna su cui era stata affissa la notizia dell'avvenuta nascita. Forse già a partire dal II secolo d.C., al posto o accanto a queste *testationes* private, redatte talvolta anche dopo molto tempo dalla dichiarazione, si consolidò l'uso di farsi rilasciare immediatamente una ricevuta autentica della dichiarazione resa<sup>24</sup>: tra gli atti di nascita rinvenuti, infatti,

---

<sup>22</sup> Ciò spiega l'esistenza di dichiarazioni menzognere o di più dichiarazioni per un medesimo infante, secondo la casistica giurisprudenziale attestata in D. 22,3,13 e 22,29,1 nonché la disciplina posta per la repressione delle false denunce in D. 48,10,13pr.

<sup>23</sup> In tal senso SCHULZ, *Roman registers of births* cit., 78 ss. e 55 ss.; 123.

<sup>24</sup> Così O. GUERAUD, *Une déclaration de naissance du 17 mars 242 après J.C.*, in *Èt. Pap.* VI (1940) 32 ss. Sostanzialmente d'accordo MONTEVECCHI, *Certificati di nascita di cittadini romani*, cit., 157 ss.; LÉVY, *Les actes d'état civil*, cit., 461 ss; ID. *Nouvelles observations sur le professiones liberorum*, in *Etudes J. Macqueron* (Paris 1970) 441 s., ora in *Autour de la*

gli ultimi tre in ordine cronologico non menzionano più l'*Album* ma, dopo la *professio* e la *subscriptio* del padre, c'è una dichiarazione di ricevuta, scritta da un'altra mano che, secondo alcuni studiosi<sup>25</sup>, sarebbe quella del *tabularius*. In tal caso, allora, la dichiarazione sarebbe stata resa in due esemplari, uno conservato negli archivi e l'altro restituito dopo che vi era stata apposta la vidimazione ufficiale; questa copia, tuttavia, attestava, alla stregua di un atto pubblico, la data e il compimento della dichiarazione ma non la sua veridicità in quanto essa veniva ricevuta sempre *citra causarum cognitionem*, come figurava anche nell'*Album*<sup>26</sup>.

Per i figli illegittimi, sempre secondo l'opinione dominante, si sarebbe invece fatto ricorso alla *testatio*, sia in occasione della nascita sia successivamente, ogni qual volta occorreva darne dimostrazione in vista di determinate finalità: i testimoni ovviamente non avevano assistito alla nascita ma attestavano che una determinata dichiarazione di nascita

---

*preuve dans les droits de l'antiquité*, in *Antiqua* 63, Napoli 1992, 213 ss.

<sup>25</sup> Così ARANGIO RUIZ, *Fontes*, III, n. 1; MONTEVECCHI, *Certificati di nascita di cittadini romani*, cit., 157 ss.; LANFRANCHI, *Ricerche*, cit., 65 s.

<sup>26</sup> PESCANI, *Osservazioni su alcune sigle ricorrenti nelle "Professiones liberorum"*, in *Aegyptus*, XLI, 1961, 129 ss., sulla scorta di alcuni ritrovamenti papiracei, ha sostenuto che tale clausola non si sarebbe avuta per le *professiones* ricevute direttamente dal Prefetto d'Egitto e relative a bambini sicuramente legittimi e di nazionalità romana. Al riguardo è sicuramente condivisibile l'obiezione di LÉVY, *Les actes d'état civil*, cit., 468, secondo cui, poiché la clausola *citra causarum cognitionem*, figurava anche nel titolo dell'*Album* bisognerebbe ammettere l'esistenza di due albi, uno per i bimbi di sicura discendenza e nazionalità romana e uno per i casi dubbiosi, cosa che però non trova alcun conforto nelle fonti a nostra disposizione.

era stata compiuta, alla loro presenza, dal padre o dalla madre del bambino.

Il sistema appena descritto sarebbe stato significativamente riformato dall'imperatore Marco Aurelio. Secondo quanto si può leggere, infatti, nella *Vita Marci*, 9,7-8<sup>27</sup>, il principe per primo, in un'epoca databile tra il 161 e il 169 d. C., avrebbe imposto per chiunque la *professio* pubblica delle nascite, da compiersi a Roma *apud praefectos aerari Saturni* e, nelle province, presso il *tabularium publicum*. L'esatto contenuto della riforma di Marco Aurelio è però tuttora ampiamente discusso: sulla scorta dei documenti della prassi rinvenuti si evince, infatti, che, dalla fine del II secolo, l'*Album professionum* sparì, mentre, d'altro canto, il regime che ci viene descritto nella *Vita Marci* risulta attestato già molto tempo prima delle presunte innovazioni apportate dall'imperatore<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> *Inter haec liberales causa sita munivit ut primis iuberet apud praefectus aerarii Saturni unumquemque civium natos liberos profiteri intra tricensimum diem nomine imposto. Per provincias tabulariorum publicorum usum instituit, quod quos idem de originibus fieret quod Romae apud praefectus aerarii, ut, si forte aliquis in provincia natus causam liberalem diceret, testationes inde ferret... De statu etiam defunctorum intra quinquennium quaeri iussit.*

<sup>28</sup> Cfr., a tale riguardo, le obiezioni critiche mosse al racconto della *Vita Marci* da parte del LANFRANCHI, *Ricerche*, cit., 98 ss. A tale proposito, LÉVY, *Les actes d'état civil*, cit., 191 suppone che o l'imperatore non avrebbe in realtà fatto alcuna riforma in materia ovvero che l'autore della *Vita Marci*, Giulio Capitolino, abbia frainteso la notizia pervenutagli in un'epoca successiva ormai molto distante; in tal ultimo senso è orientata, del resto, la gran parte degli autori: in particolare, per G. JEZE, *Les registres de naissance à Rome*, in *Rev. Gén. Dr. et législ.*, 18 (1894), 416 ss, l'imperatore da un lato avrebbe reso obbligatorie le dichiarazioni fino ad allora facoltative, dall'altro avrebbe consentito di

La ricostruzione sopra accennata del sistema di dichiarazione delle nascite è stata, tuttavia, di recente posta seriamente in dubbio<sup>29</sup> sulla scorta di alcuni elementi testuali: in particolare, facendo leva sia su alcune tavolette ercolanesi nelle quali è riportato un caso in cui la *testatio* è stata utilizzata anche per un figlio legittimo<sup>30</sup>, sia sulla base di D.

---

utilizzarle non solamente per provare la paternità ma anche per le *causae liberales*; secondo SCHELTEMA, *Professio liberorum*, cit., 93, Marco Aurelio avrebbe affidato ai *tabularii publici* la registrazione dapprima attribuita al prefetto (ma un brano dell'opera di Apuleio dimostra che questa non sarebbe stata una vera innovazione); per GUERAUD, *Une déclaration de naissance*, cit., 25, la novità sarebbe stata nella scomparsa dell'*Album*; secondo H.A. SANDERS, *Latin papyri*, cit., 134, seguito da MONTEVECCHI, *Certificati di nascita di cittadini romani*, cit., 154, M. Aurelio si sarebbe limitato a confermare la legislazione di Augusto, precisandone alcuni punti. Infine, secondo WEISS, *Zur Rechtsstellung*, cit., 289, l'imperatore avrebbe esteso alle nascite fuori dal matrimonio il regime della *professio in Album* dapprima riservato ai soli figli legittimi: tale tesi si fonda sul fatto che Scevola, in D. 22.3.29.1, parla di *professio in actis* per uno *spurius* e che dopo il 145 non abbiamo più rinvenuto *testationes* private relative a figli illegittimi.

<sup>29</sup> Da C. SANCHEZ-MORENO ELLART, *Professio liberorum. Las declaraciones y los registros de nacimientos en Derecho Romano, con especial atención a las fuentes papirológicas*, Madrid 2001, in part. 81 ss., il quale riprende, corroborandola, un'ipotesi avanzata dal CUQ, *Le lois d'Auguste*, cit. 123 ss. A tale recente opinione sembra aderire anche G. PURPURA, *Le dichiarazioni di nascita nell'Egitto romano*, in *Atti del IX Convegno Internazionale di Egittologia e papirologia*, Palermo 10-13 novembre 2004, consultabile in *Portale di diritto romano* (<http://www.unipa.it/dipstdir/portale>), cui si rinvia anche per un sintetico ma completo ragguaglio dei punti critici rilevati con riferimento all'opinione tradizionale.

<sup>30</sup> Gli studiosi in precedenza avevano cercato di dare una spiegazione a questa *testatio* inquadrandola come un'anomalia: ad es., è stato

22,3,29,1 (Scaev. 9 dig.)<sup>31</sup> ove si attesta che anche le dichiarazioni relative ai figli illegittimi venivano definite *professiones*. Secondo tale originale ed innovativa tesi, la *professio*, atto volontariamente (e non obbligatoriamente) compiuto al fine di ammettere i cittadini a fruire dei benefici previsti dalle leggi *Papia e Sentia*, sarebbe stata utilizzata, fino alla riforma operata dall'imperatore Marco Aurelio, tanto per la dichiarazione dei figli legittimi che di quelli illegittimi; tuttavia, soltanto per i primi alla *professio* sarebbe seguita la pubblicazione nell'albo e di tale avvenuta pubblicazione poteva essere redatta una *testatio* ricavata dalla *tabula albi* (*descriptum et recognitum ex tabula albi*) avente pieno valore probatorio, mentre, per i secondi, una volta registrata la *professio in actis*, sarebbe restata la sola possibilità della *testatio* privata, di limitata portata probatoria, realizzata con l'amichevole collaborazione di alcuni testimoni. In tale contesto, la riforma di Marco Aurelio, dunque, avrebbe comportato l'obbligatorietà della

---

sostenuto che la *testatio* sarebbe una prova più sicura della *professio* ancora in appoggio alla *professio* orale fatta al funzionario pubblico (così LÉVY, *Les actes d'état civil*, cit., 468 nt. 4); oppure che, nel caso specifico, non si sarebbe fatto ricorso alla *professio* in quanto l'infante sarebbe nato già morto oppure sarebbe morto dopo poche ore dal parto: in tal senso V. ARANGIO-RUIZ, *Les tablettes d'Herculaneum*, in *RIDA* 1 (1948) 18 ss., e ID. *Tavolette cerate ercolanesi*, in *BIDR* 53-54 (1948) 395; secondo altri, invece, si sarebbe dovuto in qualche modo rimediare al fatto che era trascorso il termine utile per fare la *professio* (così LANFRANCHI, *Ricerche*, cit., 88); da ultimo GERACI, *Le dichiarazioni di nascita* cit., 685 ha avanzato l'ipotesi secondo cui la *testatio* sarebbe stata redatta ad Ercolano immediatamente dopo la nascita, in attesa di poter effettuare in seguito la *professio* a Roma, presso l' *Aerarium Saturni*.

<sup>31</sup> *Mulier gravida ripudiata, filium enixa, absente marito ut spurium in actis professa est...*

dichiarazione di nascita, sopprimendo, al contempo, il divieto di *profiteri in album* relativamente ai figli illegittimi; è a quest'ultimo imperatore allora, il quale aveva imposto altresì l'obbligo di un periodico aggiornamento del *kalendarium* e il rilascio di copie autenticate delle *professiones* effettuate, che sembrerebbe doversi far risalire l'origine del moderno sistema dello «stato civile»<sup>32</sup>.

Il ricorso alla dichiarazione privata, nella forma normalmente di una *testatio*, ricevuta dal magistrato e registrata nei suoi *acta*, diventerà il sistema di pubblicità legale predominante a partire dal III secolo d. C. e, dal punto di vista probatorio, sortirà effetti sempre più rilevanti finché, con Giustiniano, la *professio sub gestis monumentorum* renderà del tutto inutile il ricorso a qualunque testimonianza, come si legge in *Nov.* 73,7,3. Nel basso Impero diventa così d'uso comune il procedimento della *insinuatio apud acta*, o *apud gesta*, imperniato su dichiarazioni rese dinanzi all'autorità, delle quali veniva redatto un processo verbale successivamente conservato nei registri pubblici; tale procedura viene utilizzata per dare pubblicità (e preconstituire un mezzo di prova) con riguardo a pressoché tutti i momenti fondamentali della vita<sup>33</sup>: talvolta si tratta di semplici constatazioni di fatti, tal-

---

<sup>32</sup> Sono queste le conclusioni cui perviene G. PURPURA, *Le dichiarazioni di nascita nell'Egitto romano*, cit.

<sup>33</sup> Dal punto di vista della loro conservazione e dell'efficacia probatoria, seguendo la classificazione proposta da qualche autore, andrebbe adottata una distinzione tra atti puramente privati e semipubblici; non esisterebbero invece atti interamente pubblici salvo, entro certi limiti, per il Basso Impero: cfr., al riguardo, LÉVY, *Les actes d'état civil romains*, cit., 449 ss.

volta di processi verbali relativi a contratti o manifestazioni della volontà alquanto formali (adozioni<sup>34</sup>, emancipazioni<sup>35</sup>, affrancamento di schiavi<sup>36</sup>, vestizione della toga virile<sup>37</sup>, libello di ripudio); talvolta, ancora, di decisioni della pubblica autorità con le quali si costituiva un nuovo *status* (naturalizzazione)<sup>38</sup>.

---

<sup>34</sup> Per l'adozione: CTh. 5,1,2 e *Interpretatio*; C. 8,47(48),11. Per l'adrogazione: C.8,47(48), 2; *Inst.* 1,11,12.

<sup>35</sup> C. 4, 21,11; CTh 2,8,1=C. 3,12,7(8); C. 8,48(49),5; C. 8.48.(49).6), *Liber Siro Romanus*, 50,3; *F. Vat.* 268.

<sup>36</sup> C.1.13.1 (con evidente riferimento alla funzione probatoria), CTh 2.8.1=C. 3,12,7(8); C. 12,5,4; C. 7, 6,1,2 e 10; C.8.47(48),11.

<sup>37</sup> Da P. Michigan, n. inv. 512, n. public. 433, in SANDERS, *Latin Papyri*, cit., 19 s. si ricaverrebbe che il momento che segnava l'ingresso nella vita adulta avrebbe avuto una pubblicità analoga a quella della nascita: si tratta di un certificato, confezionato a cura di privati, rilasciato ad Alessandria nel 110, in relazione ad una *Tabula* collocata nel foro di Augusto e dove era stato iscritto, dietro dichiarazione paterna e senza alcuna verifica ad opera dell'autorità ricevente, che un giovane aveva ricevuto la toga virile. Trattandosi di una fonte unica non sappiamo però se tale iscrizione corrispondesse ad un'usanza vera e propria e, in tal caso, se essa fosse estesa a tutto il territorio dell'impero.

<sup>38</sup> Soggetta a registrazione era anche la naturalizzazione dei veterani, intesa quale beneficio concesso ad essi al momento della loro *honestia missio*, così come gli altri privilegi ad essi eventualmente concessi alla fine del servizio, quali il *connubium*. A tale scopo l'imperatore o un comandante militare, emanavano una *lex*, atto di valore quasi legislativo, concernente a volte una intera categoria di beneficiari, nel quale erano indicati i benefici concessi e, uno per uno nominativamente, i beneficiari. La *lex*, incisa nel bronzo, era affissa su un edificio pubblico: gli interessati si facevano rilasciare un estratto, copiato dall'originale affisso a Roma, nel quale erano indicate le condizioni generali e un solo nome, il loro, estratto dalla lista. Quest'estratto è

In tali ipotesi si ravvisano, oramai, tutte le caratteristiche essenziali dell'atto pubblico di stato civile per come è modernamente inteso: constatazione dell'avvenimento, o della volontà delle parti, da parte dell'autorità; registrazione e conservazione del relativo documento in archivi pubblici; rilascio agli interessati di estratti ufficiali (*editio gestorum*)<sup>39</sup>.

### 3. I registri dei decessi

Se, come si è visto nella pur essenziale rassegna appena compiuta, gli studi in materia di registrazione delle nascite sono sicuramente numerosi e approfonditi, lo stesso non è potuto accadere per quanto concerne la disciplina

---

esattamente un atto privato redatto nell'ordinaria forma della *testatio*. L'autenticità del diploma, cioè la concordanza con il testo della *lex* è attestata da sette testimoni e attraverso l'indicazione precisa della collocazione della tavola in Roma. In questo caso l'autorità pubblica non si limita, pertanto, a svolgere le funzioni di stato civile, cioè a constatare un avvenimento a cui essa resta estranea, ma prende parte attiva alla realizzazione del fatto che viene registrato: dunque non si ha tanto una prova quanto l'atto costitutivo di un nuovo *status*: *amplius* cfr. E. VOLTERRA, *Sulla condizione dei figli dei peregrini cui veniva concessa la cittadinanza romana*, in *Studi Cicu*, 1951, II, 645 ss. ed ivi ampia bibliografia.

<sup>39</sup> Sull'*insinuatio* cfr., *amplius*, B. HIRSCHFELD, *Die Gesta municipalia in der römischen und Frühgermanischen Zeit*, Marburg, 1904; A. STEINWENTER, *Beiträge zum öffentlichen Urkundenwesen der Römer*, Graz 1915; H. STEINACKER, *Die antiken Grundlagen der Frühmittelalterlichen Privaturkunde*, Leipzig 1927, 765 ss., 1001 ss.; A. BICKERMANN, *Testificatio actorum*, in *Aegyptus* 13 (1933) 333 ss.; G. FERRARI DALLE SPADE, *La donazione nei papiri di Ravenna*, in *Studi Riccobono*, 1936, I, 457 ss. Di recente, TAROZZI, *Ricerche in tema di registrazione*, cit., in part. 71 ss.

delle denunce dei decessi in ragione del fatto che non ci è finora pervenuto nessun dato normativo né alcun documento relativo a denunce di morte di cittadini romani<sup>40</sup>. Per tale ragione, l'esistenza a Roma di una regolare procedura di registrazione delle morti rappresenta una questione ancor oggi dibattuta tra gli studiosi, molti dei quali propendono decisamente per l'opinione negativa<sup>41</sup>.

Tuttavia, come pure è stato messo in luce<sup>42</sup>, vi sono vari indizi, sicuramente non trascurabili, dai quali parrebbe potersi evincere l'esistenza di una prassi, sistematica e risalente, di registrazione dei decessi nell'ordinamento giuridico

---

<sup>40</sup> Tale non può considerarsi, infatti, come è stato rilevato da GERACI, *Le dichiarazioni di nascita e di morte*, cit., 707, il documento conservato in *FIRA III*, 63 (237 d. C.), nel quale si può leggere una *testatio* relativa non al decesso di una cittadina romana quanto piuttosto al fatto che costei era morta senza lasciare testamento; in senso contrario, invece, vedi LÉVY, *Les actes*, cit., 479 s., riguardo alla cui opinione già P. MERTENS, *Le service de l'état civil et le contrôle de la population à Oxyrhynchus au III siècle de notre ère*, Bruxelles 1958, 66 s., esprimeva una serie di considerazioni critiche. I soli documenti contenenti denunce di morte (circa un'ottantina) ci provengono dall'Egitto di epoca romana e riguardano tutti cittadini greco-egizi: per un'approfondita analisi di essi si rinvia a L. CASARICO, *Il controllo della popolazione nell'Egitto romano. 1. Le denunce di morte*, Azzate 1985; si veda anche, più di recente, GERACI, *Le dichiarazioni di nascita e di morte*, cit., in part. 707 ss.

<sup>41</sup> Da ultimo, PARKIN, *Demography*, cit., 35 ss. Per la tesi affermativa, invece, cfr. HOMO, *Rome impériale*, cit., 254 ss.; NICOLET, *Centralisation d'État*, cit., 22 e ID., *L'inventario del mondo*, cit., 134 e ID., *Il modello dell'impero*, cit., 474 nt. 65, nonché C. VIRLOUVET, *Tessera frumentaria*, cit., in part. 254 ss. e nt. 29.

<sup>42</sup> Dalla VIRLOUVET, *Existait-il des registres de décès* cit., 77 ss., le cui considerazioni sono fatte proprie anche da GERACI, *Le dichiarazioni di nascita e di morte*, cit., 707 ss.

romano, quanto meno con riferimento a determinate categorie di soggetti: ed invero, a tale ultimo riguardo, si è condivisibilmente rilevato che lo svolgimento di alcuni servizi amministrativi nella Roma dell'Alto impero, quali la distribuzione di acqua e di frumento alla popolazione, dovesse implicare necessariamente l'utilizzazione di registri, di tempo in tempo aggiornati, al fine di consentire la corretta individuazione dei soggetti beneficiari di tali concessioni<sup>43</sup>.

È noto, infatti, che Cesare nel 46 a. C. riformò l'istituto delle *frumentationes*, stabilendo in 150.000 il numero delle persone ammesse a goderne: ogni anno il pretore sorteggiava tra coloro che non erano iscritti nelle liste per rimpiazzare quelli che nel frattempo erano deceduti, come ci attesta Svetonio, in *Div. Iul.*, XLI,5: '*instituit quotannis in demortuorum locum ex iis, qui recens non essent, subsortitio a praetore fieret.*' Orbene, il corretto funzionamento di una tale procedura sembra esigere la tenuta di un registro nel quale annotare i nomi dei beneficiari delle *frumentationes* e da aggiornare con l'annotazione del loro eventuale decesso<sup>44</sup>.

Analoghe considerazioni possono derivare, altresì, dall'esame del sistema predisposto per le concessioni di acque, la cui disciplina ci è nota grazie al trattato di Fronti-

---

<sup>43</sup> Per approfondimenti si veda: CH. BRUUN, *The Water Supply of Ancient Rome. A Study of Roman Imperial Administration*, Helsinki 1991; H.B. EVANS, *Water Distribution in Ancient Rome. The Evidence of Frontinus*, Ann Arbor 1994; per le *frumentationes* VIRLOUVET, *Tessera frumentaria. Les procédures de distribution du blé public à Rome de la fin de la République au Haut-Empire* (BEFAR 286) Roma 1995.

<sup>44</sup> Per un analogo sistema predisposto per la distribuzione del grano ad Oxyrhynchos, cfr., J.M. CARRIE, *Les archives des distributions de vivres dans les cités antiques*, Rome 19-20 maggio 1995.

no, *De aqueductu*, che illustra la regolamentazione in vigore successivamente all'emanazione del relativo senatoconsulto dell'11 a.C. Si trattava, invero, di un privilegio, concesso per lettera imperiale, strettamente personale, ad una persona ovvero ad un gruppo di persone in relazione ad un determinato fondo; come i privilegi frumentari, le concessioni di acqua erano inalienabili e intrasmissibili: esse, infatti, tale concessione non erano trasferibili su un altro bene appartenente al medesimo proprietario-beneficiario e i loro effetti cessavano in caso di morte di costui o di vendita del fondo.

Tale sistema, dunque, poteva funzionare solo a condizione che per i beneficiari di tali concessioni idriche fossero esistiti un registro catastale ed un registro dei decessi. Pur non essendo possibile ricavare dalle ricordate testimonianze se si trattasse di registri *ad hoc*, tenuti dalla stessa amministrazione competente per la gestione di un determinato servizio pubblico (distribuzione del grano o dell'acqua), ovvero se si attingesse alle risultanze di un sistema più generale, affidato ad altra autorità, specificamente deputata a registrare in via generale ed ordinaria i decessi dei cittadini, tuttavia, è quest'ultima l'ipotesi che sembra maggiormente credibile sulla base delle testimonianze contenute in altre fonti a nostra disposizione, alcune delle quali, farebbero propendere, addirittura, per ritenere che all'esigenza di tenere un computo, generale ed aggiornato, del numero dei defunti si fosse provveduto già in età assai risalente.

Abbiamo già visto, infatti, che Dionigi di Alicarnasso (*An. Rom.*, IV, 15,5), illustrando le riforme amministrative del re Servio Tullio, ricorda espressamente l'interesse del re relativamente al conteggio dei morti: la contabilità delle

monete versate obbligatoriamente al tempio di Venere Libitina in ciascun caso di decesso, avrebbe infatti consentito agevolmente di sapere il numero complessivo dei defunti per ciascun anno<sup>45</sup>. Ovviamente, anche a tale specifico riguardo, valgono le considerazioni già sopra esposte circa l'attendibilità storica del racconto di Dionigi, così come i dubbi circa l'eventuale sussistenza, accanto al pagamento del tributo, di vere e proprie dichiarazioni dei decessi e la loro annotazione in un apposito registro<sup>46</sup>.

A favore dell'esistenza di un sistema generalizzato di registrazione dei decessi parrebbe deporre, quanto meno con riferimento all'età del principato, la lettura di Svetonio il quale, in *Nero XXXIX,1*, a proposito della peste del 65 d. C., scrive: *pestilentia unius autumnii, quo triginta funerum milia in rationem Libitinae venerunt*, così come pure la testimonianza di San Gerolamo, con riferimento all'epidemia del 77, *'luens ingens Romae facta ita ut per multos dies in efemeridem decem milia ferme mortuorum hominum referrentur'*<sup>47</sup>: l'utilizzo, appunto, di

---

<sup>45</sup> Per un approfondimento sul culto della dea Libitina, si rinvia a VIRLOUVET, *Existait-il des registres de décès à Rome*, cit., 82 s. e nt. 19.

<sup>46</sup> VIRLOUVET, *Existait-il des registres de décès à Rome*, cit., 82, ritiene che si possa parlare esclusivamente di una mera contabilità dei decessi, relativa peraltro ai soli cittadini maschi, in considerazione delle finalità essenzialmente di leva militare perseguite.

<sup>47</sup> Hieron., *Chron.* p. 188, II, 21-23 (ed. Helm). PARKIN, *Demography*, cit., 35 ss., tuttavia, svaluta la testimonianza di S. Gerolamo in quanto ritiene che soltanto in ragione dell'eccezionale numero di morti si fosse ritenuto di farne annotazione nei registri ufficiali. Come ha condizionalmente rilevato in proposito la VIRLOUVET, *Existait-il des registres de décès à Rome*, cit., 83, nulla però nelle fonti riportate depone nel senso che le registrazioni dei decessi avvenissero solo in occasione di

termini quali *ratio* ed *efemeridem*, e soprattutto la coincidenza tra quest'ultimo e il termine *Kalendarium* che, come si è visto, indicava il registro giornaliero nel quale erano annotate le dichiarazioni di nascita rese all'autorità, induce a ritenere plausibile l'esistenza di una prassi, altrettanto diffusa e regolare, di registrazione dei decessi in appositi registri pubblici<sup>48</sup>.

Ma, a ben vedere, sembra possibile anticipare, quanto meno agli anni che vanno tra la fine del I sec. a.C. e l'inizio del principato augusteo, l'esistenza di archivi dei decessi presso il santuario della dea Libitina. In tal senso, invero, orienta la cd. *Tabula Puteolana de Libitina*, da farsi risalire, con ogni probabilità, al periodo appena indicato,<sup>49</sup> nella quale si possono leggere le regole che a Pozzuoli dovevano osservarsi da parte di colui che assumeva, per contratto, l'obbligo di provvedere sia alla sepoltura dei morti che all'esecuzione delle condanne a morte. Tra i vari obblighi posti a carico di costui vi era, infatti, anche quello di effettuare i funerali rispettando l'ordine nel quale i decessi gli venivano dichiarati, prevedendo come sole eccezioni i funerali dei decurioni, che, in considerazione del loro rango, avevano la precedenza assoluta, e i casi di epidemia, nei quali, evidentemente,

---

epidemie o altre catastrofi, e non piuttosto che si trattasse di una prassi generale, talmente radicata da non richiedere alcun specifico chiarimento.

<sup>48</sup> Così GERACI, *Le dichiarazioni di nascita e di morte*, cit., 708, riprendendo una considerazione già del SANDERS, *P. Mich.*, cit., III, 152.

<sup>49</sup> Da J. BODEL, *Graveyards and groves. A study of the Lex Lucerina*, Cambridge (Mass.) 1994, in part. 72 ss.; con il quale concorda la VIRLOUVET, *Existait-il des registres de décès à Rome*, cit., 85 nt. 29. Il documento è stato pubblicato da L. BOVE, *Due iscrizioni da Pozzuoli a Cuma*, in *Labeo* 13, 1967, 22 ss.

dovevano prevalere esigenze di salubrità e di ordine pubblico. Orbene, sia l'utilizzazione del verbo *denuntiare*, che specificamente fa riferimento ad una dichiarazione resa, quanto la necessità di rispettare l'ordine delle dichiarazioni di decesso, depongono per l'esistenza di un registro<sup>50</sup> nel quale venivano ad essere annotati i dati relativi ai defunti e, in particolare, evidentemente, la data del decesso (o, almeno, quella in cui era effettuata la dichiarazione relativa).

Sempre con riferimento all'età augustea va rilevato, ancora, che anche l'applicazione della *vicesima hereditatum*, tributo introdotto dall'imperatore nel 6 d.C., doveva essere difficilmente realizzabile in concreto se non si presuppone l'esistenza di un sistema di registrazione dei decessi, come sembra essere confermato anche da quanto si legge, con specifico riferimento alla tassazione dei legati di alimenti, in D. 35,2,68<sup>51</sup>, brano nel quale il giurista Macro riporta

---

<sup>50</sup> In tal senso VIRLOUVET, *Existait-il des registres de décès à Rome* cit., 84 s. e GERACI, *Le dichiarazioni di nascita e di morte* cit., 708 s.

<sup>51</sup> (Macer 2 *ad legem vicesimam hereditatum*): *Computationi in alimentis faciendae hanc formam esse Ulpianus scribit, ut a prima aetate usque ad annum vicesimum quantitas alimentorum triginta annorum computetur eiusque quantitatis Falcidia praestetur, ab annis vero viginti usque ad annum vicesimum quintum annorum viginti octo, ab annis viginti quinque usque ad annos triginta annorum viginti quinque, ab annis triginta usque ad annos triginta quinque annorum viginti duo, ab annis triginta quinque usque ad annos quadraginta annorum viginti. Ab annis quadraginta usque ad annos quinquaginta tot annorum computatio fit, quot aetati eius ad annum sexagesimum deerit remisso uno anno: ab anno vero quinquagesimo usque ad annum quinquagesimum quintum annorum novem, ab annis quinquaginta quinque usque ad annum sexagesimum annorum septem, ab annis sexaginta, cuiuscumque aetatis sit, annorum quinque. Eoque nos iure uti Ulpianus ait et circa computationem usus fructus faciendam. Solitum est tamen a prima aetate usque ad annum trigesimum computationem annorum triginta fieri,*

l'opinione di Ulpiano in proposito, secondo cui, ai fini del calcolo dell'imposta da pagare, occorre tener conto delle aspettative di vita del beneficiario del lascito, secondo un'articolazione rigidamente schematizzata: l'estrema precisione delle situazioni ipotizzate dal giurista sembra, invero, il frutto, non tanto di una occasionale scienza personale, quanto di una consapevolezza attingibile, o comunque verificabile, alla luce delle risultanze di un sistema regolare di registrazione dei decessi<sup>52</sup>.

Infine, non va trascurato che, nel passo dell'*Historia Augusta* già sopra ricordato, Giulio Capitolino, nell'illustrare le riforme operate da Marco Aurelio, espresamente afferma anche: *De statu etiam defunctorum intra quinquennium quaeri iussit* (10,1). A quanto è dato di capire, l'imperatore avrebbe, tra l'altro, disposto che, nell'arco di un quinquennio, ci si sarebbe dovuti occupare dello *status defunctorum*: che si trattasse di una riorganizzazione di una pratica regolare già esistente piuttosto che di una istituzione *ex novo* di un sistema di registrazione *ad hoc* lo lascia supporre la scarsa enfasi posta dall'autore nel riportare la notizia che, diversamente, avrebbe molto probabilmente avuto un ben maggior risalto<sup>53</sup>.

---

*ab annis vero triginta tot annorum computationem inire, quot ad annum sexagesimum deesse videntur. Numquam ergo amplius quam triginta annorum computatio initur. Sic denique et si rei publicae usus fructus legetur, sive simpliciter sive ad ludos, triginta annorum computatio fit.*

<sup>52</sup> In tal senso VIRLOUVET, *Existait-il des registres de décès à Rome*, cit., 88. L'autrice, giustamente, chiarisce che con questo non si vuole affatto sostenere che la registrazione dei decessi soddisfacesse anche finalità in senso stretto demografiche.

<sup>53</sup> Così GERACI, *Le dichiarazioni di nascita e di morte*, cit., 708 s.

Come accennato, sicure attestazioni di una prassi regolare di denuncia dei decessi sussistono soltanto per l'Egitto romano, grazie al ritrovamento di un discreto numero di papiri: si tratta di più di 80 richieste, rivolte all'autorità, di iscrizione di determinati nominativi nel registro dei defunti (si parla espressamente, infatti, di una *γραφὴ* o *τάξις* dei defunti). Databili tra l'impero di Augusto e la fine del III secolo d. C., esse riguardano, in netta prevalenza, defunti maschi ed adulti, dei quali si menzionava espressamente anche la posizione fiscale, con particolare riferimento alla *λαογραφία*, l'imposta cui erano soggetti tutti i cittadini maschi da 14 a 60 anni. Ciò, evidentemente, si spiega col fatto che i familiari dei defunti avevano tutto l'interesse a dichiarare, con solerzia, l'avvenuto decesso dei loro congiunti, proprio al fine di evitare di dover ulteriormente pagare il tributo; pur tuttavia, indurrebbe a credere che vi fosse una vera e propria obbligatorietà della denuncia il fatto che sono stati rinvenute diverse dichiarazioni relative a defunti i quali, in ragione della loro età, non erano ancora ovvero non erano più soggetti all'imposta di capitazione<sup>54</sup>.

Dall'analisi complessiva dei dati sopra considerati sembra potersi ritenere, dunque, che la tenuta dei registri dei decessi rispondesse ad esigenze eminentemente pratiche connesse alla esazione dei tributi ovvero alla gestione di un

---

<sup>54</sup> Sulla questione relativa alla obbligatorietà o meno della dichiarazione di morte e per un'approfondita analisi dello schema di denuncia, si rinvia a CASARICO, *Il controllo della popolazione nell'Egitto romano*, cit., 2 ss., in part. 18 s. e 21 s. I risultati di quest'opera sono efficacemente esposti, in sintesi, da GERACI, *Le dichiarazioni di nascita e di morte*, cit., 709 s.

determinato servizio pubblico; scopi egualmente concreti, del resto, ispiravano, a ben vedere, già in antico la registrazione delle morti: si è visto, infatti, che, secondo Dionigi di Alicarnasso, la finalità primaria del sistema di computo introdotto da Servio Tullio era quello di poter sapere con precisione il numero degli uomini in grado di combattere. Dall'esame sia del complesso delle fonti a disposizione sia di un probabile e più che logico parallelismo con quello che si è visto essere il sistema vigente per la registrazione delle nascite, parrebbe possibile affermare che, quali che fossero gli obiettivi specifici perseguiti mediante la registrazione dei decessi, tale forma di pubblicità personale ebbe luogo, quanto meno a partire dalla fine del I sec. a.C., in via non occasionale e circoscritta ma tendenzialmente generale e continua, pur se con riferimento ai soli cittadini maschi e di condizione non servile.

#### *4. Alcune considerazioni*

Dall'indagine sin qui condotta si può trarre qualche prima, sommaria e non definitiva considerazione.

Come si è rilevato, la storia della pubblicità legale si articola sulla fondamentale esigenza di conoscenza considerata come interesse (del) pubblico, che storicamente è stato soddisfatto attraverso strumenti e meccanismi vari, tendenti sempre più a perfezionarsi e, sopra tutto, a coordinarsi organicamente.

Se le primitive manifestazioni di quella esigenza trovavano soddisfazione tramite il rispetto di determinate formalità degli atti (in particolare, il loro compimento in pub-

blico, alla necessaria presenza di un congruo numero di testimoni), la necessità di serbare memoria e di sostituire la rappresentazione documentale, maggiormente sicura, a quella verbale, affidata alla memoria e all'onestà dei testi, portò alla creazione di uno strumento tecnico più idoneo, il registro, la cui tenuta era affidata a funzionari pubblici, sotto la sorveglianza dei quali era possibile, a chiunque lo volesse, attingervi notizie.

Per poter convenientemente apprezzare i dati a noi pervenuti, appare necessario, allora, tener costantemente presenti le strutture sociali e giuridiche che caratterizzano ciascuna fase della storia dei popoli antichi e, conseguentemente, valutare l'effettiva portata delle esigenze pubblicitarie, anche in relazione al grado di evoluzione degli istituti giuridici e delle strutture amministrative. Se, invero, si raffrontano questi antichi sistemi di pubblicità, tutto sommato ancora embrionali, con quelli del nostro tempo, assai evoluti e complessi, ne risultano evidenti le insufficienze funzionali; ma al di là di astratti quanto poco significativi raffronti, la comprensione delle varie esperienze giuridiche nel loro evolversi, in relazione al tempo e all'ambiente nel quale esse maturarono, può assumere una concreta utilità solo a condizione di superare ogni pregiudizio razionalistico, non incorrendo in scelte arbitrarie e facili svalutazioni.

In particolare, alla luce delle considerazioni dianzi esposte, non appare più possibile dubitare che i registri di cui si è parlato con riferimento all'ordinamento giuridico romano attengano propriamente al fenomeno della pubblicità legale. Ed invero, non valgono, in contrario, le obiezioni relative alla completezza, alla sfera di efficacia e al modo

di operare di tali registrazioni: se pure è vero, infatti, che esse non consentivano il conseguimento dei risultati tipicamente propri delle moderne istituzioni pubblicitarie, non va dimenticato che per una piena comprensione di questi strumenti di pubblicità legale si deve tener conto del loro progressivo processo di formazione e disciplina, in relazione alle trasformazioni che lentamente si verificavano nelle linee strutturali degli istituti giuridici e, più in generale, a livello economico, sociale e politico.

Allo stesso modo, non appare ulteriormente sostenibile la posizione di chi vorrebbe sminuire la portata delle forme di pubblicità rinvenibili presso i popoli antichi in considerazione delle ragioni pratiche per le quali esse avrebbero avuto origine, vale a dire, garantire i diritti della comunità oppure assolvere a necessità concrete quali quelle connesse all'esazione dei tributi: con ogni evidenza, infatti, a tali finalità se ne aggiunsero, in seguito, delle altre che finirono col trascendere quelle che avevano precipuamente ispirato il sistema nel suo sorgere, dandosi luogo così, progressivamente, ad un'organizzazione complessa tendente, nel suo insieme, a soddisfare di per sé le esigenze di pubblicità in maniera sempre più compiuta e concretamente efficace.

FRANCESCO FASOLINO  
Ricercatore di diritto romano  
Università degli Studi di Salerno  
ffasolino@unisa.it

## ABSTRACT

Anche a Roma l'esigenza di consentire un'adeguata conoscibilità delle vicende più significative relative all'esistenza delle persone ha indotto, sin da tempi assai risalenti, all'adozione di forme di pubblicità idonee a soddisfare tale interesse della collettività, progressivamente evolutesi finché, nel II sec. d. C., con particolare riferimento alle nascite, si diede vita ad un sistema di «stato civile» abbastanza sofisticato ed assimilabile a quello modernamente inteso.

Parallelamente, per quanto concerne la pubblicità dei decessi, sulla scorta di diverse fonti a nostra disposizione, si può ritenere plausibile che un analogo fenomeno abbia riguardato l'ordinamento giuridico romano: infatti, da forme rudimentali di computo dei defunti sembra si sia giunti via via, con particolare evidenza a partire dalla fine del I sec. a.C., ad un complesso e variegato sistema di registrazione, probabilmente a carattere generale ed unitario, funzionale all'ordinato svolgimento di una serie di servizi e funzioni pubbliche, non ultima quella relativa all'ordinata e regolare esazione dei tributi.